

# **ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCREDITAMENTO AL SIAP DEI DEPOSITI AUTORIZZATI ALL'EROGAZIONE DEI CARBURANTI AMMESSI AD AGEVOLAZIONE FISCALE IN AGRICOLTURA**

## **NORMATIVA**

- d.m. 14 dicembre 2001, n. 454 recante “Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”
- D.G.R. n. 48 – 1357 del 29 dicembre 2010
- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- l. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- l.r. 14 ottobre 2014, n. 14 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
- l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 - Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, Artt n. 81, 82.
- Regolamento (UE) 27/04/2016, n.679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

## **DEFINIZIONI**

**CARBURANTE AGRICOLO:** il carburante ad accisa agevolata per uso in agricoltura.

**UTILIZZATORE:** l'impresa agricola, l'impresa agromeccanica o altro utilizzatore finale che vanti una posizione nel servizio on-line Utenti Motori Agricoli (UMA) della Regione Piemonte (Utenti Motori Agricoli – buoni carburante).

**VENDITORE:** il titolare/rappresentante legale dell'impresa autorizzata alla cessione di carburante agricolo all'utilizzatore.

**DELEGATO:** soggetto che agisce in nome e per conto del venditore nella gestione (iscrizione, aggiornamento, cessazione) dei fascicoli aziendali;

**DISTRIBUTORE:** impresa autorizzata alla cessione di carburante agricolo all'utilizzatore.

**PUNTO DI PRELEVAMENTO:** il deposito di prodotti petroliferi, comunque denominato (sede impresa, sede secondaria, deposito commerciale, deposito fiscale, conto deposito, etc...), facente parte della rete di distribuzione del venditore, da cui viene estratto il carburante agricolo per essere destinato all'utilizzatore.

**REGISTRAZIONE:** l'attività, svolta presso il punto di prelevamento, di annotazione contabile nel servizio on-line Utenti Motori Agricoli (UMA) della Regione Piemonte delle movimentazioni di carburante agricolo ceduto all'utilizzatore.

RESPONSABILE PUNTO DI PRELEVAMENTO (RPP): soggetto individuato dal venditore a cui è affidata la gestione del fascicolo aziendale limitatamente ai dati anagrafici del punto di prelevamento e agli operatori. La sua designazione è facoltativa.

OPERATORE: la persona fisica che, munita delle credenziali di accesso al servizio on-line Utenti Motori Agricoli (UMA) della Regione Piemonte, ne consulta i dati ivi contenuti e effettua le registrazioni.

FASCICOLO AZIENDALE: costituito dal venditore stesso su piattaforma informatica fornita dalla Regione Piemonte, è l'insieme aggiornato delle veritiere informazioni riguardanti il venditore, il punto di prelevamento, l' RPP, gli operatori addetti al punto di prelevamento, nonché eventuali altre informazioni necessarie ai fini di una corretta gestione della cessione di carburante agricolo, con particolare riferimento alla protezione dei dati. Il fascicolo informativo è costituito in seno all'Anagrafe agricola (ex D. Lgs.vo n. 173/1998 e D.P.R. n. 503/1999).

SEDE REGIONALE: sede del distributore individuata toponomasticamente a cui sono collegati i punti di prelevamento siti in Piemonte.

## **NUOVO PROCESSO GESTIONE DELLE UTENZE**

A partire dal 1 gennaio 2021 viene istituita una nuova modalità per il riconoscimento degli utenti abilitati all'uso del servizio di registrazione dei prelievi di carburante ammesso ad agevolazione in agricoltura (UMA – registrazione dei prelievi di carburante agricolo), sviluppato all'interno del Sistema Informativo Agricolo del Piemonte (di seguito SIAP).

La nuova modalità prevede che il venditore, per ogni punto di prelevamento, costituisca un fascicolo aziendale che verrà registrato nell'Anagrafe agricola del Piemonte, contenente i dati anagrafici e l'elenco degli operatori.

Il fascicolo aziendale:

- a) deve essere costituito anche per un punto di prelevamento sito fuori dal Piemonte che cede carburante agricolo a utilizzatori UMA-PIEMONTE.
- b) non deve essere costituito per il punto di prelevamento sito in Piemonte che non cede carburante agricolo a utilizzatori UMA-PIEMONTE.

Qualora il distributore abbia più punti di prelevamento, i fascicoli aziendali sono collegati informaticamente tra loro in modo che il venditore o suo delegato abbia la visibilità della propria rete di distribuzione. In tal caso deve essere indicata una sede regionale, anche se non dotata di punto di prelevamento.

Il venditore può nominare un delegato per gestire le richieste di iscrizione, di aggiornamento e la cessazione dei fascicoli aziendali. Il venditore, anche attraverso il proprio delegato, può individuare l'RPP che provvede direttamente all'aggiornamento delle informazioni inerenti il punto di prelevamento.

### **1) Costituzione del fascicolo aziendale.**

Al fine di costituire il fascicolo aziendale il venditore, anche attraverso il proprio delegato, deve compilare i seguenti modelli:

- a) modello U.1 – Iscrizione di punto di prelevamento

- b) modello U.2 – Iscrizione di delegato
- c) modello U.3 – Iscrizione di operatore/RPP
- d) modello U.4 – Variazione/cessazione del punto di prelevamento
- e) modello U.5 - Variazione/cessazione delega
- f) modello U.6 – Variazione/cessazione soggetti

Detti modelli sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 445/2000, e possono essere sottoscritti:

- a) con firma digitale
- b) con firma olografa, accompagnata da una copia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

**Le richieste sottoscritte devono essere inviate via PEC al seguente indirizzo: [ssa@cert.regione.piemonte.it](mailto:ssa@cert.regione.piemonte.it)**

La rete dei punti di prelevamento di un venditore è riconoscibile:

- a) dal codice fiscale dell'impresa che rimane costante per tutti i punti di prelevamento del distributore, e dalla ragione sociale (denominazione) del punto di prelevamento ;
- b) dal codice di autorizzazione, rilasciato dalla Agenzia delle Dogane;
- c) dalla indicazione dei riferimenti toponomastici del punto di prelevamento come indicati nel Registro imprese della Camera di Commercio (unità locali).

Nel caso di punti di prelevamento che, in virtù di accordi o forme contrattuali tra depositi autorizzati, sfuggono all'obbligo di registrazione nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, ciascun distributore dovrà costituire il fascicolo aziendale del punto di prelevamento utilizzato.

## **2) Aggiornamento dei fascicoli aziendali e responsabilità**

Il venditore, con la costituzione dei fascicoli, assume la responsabilità del loro contenuto, del loro aggiornamento, veritiero e puntuale.

1. Ogni variazione dei dati, inclusa la chiusura e l'apertura di punti di prelevamento o la cessazione e l'assunzione di un nuovo operatore, genera a carico del venditore l'obbligo di provvedere all'aggiornamento immediato del fascicolo aziendale nel sistema informativo regionale, anche attraverso il suo delegato o i RPP.
2. All'inizio di ogni anno solare è richiesta la conferma dei dati registrati, in particolare quelli riferiti agli operatori e ai RPP, attraverso la validazione dei fascicoli aziendali.

L'inclusione dell'operatore e del responsabile del punto di prelevamento (RPP) nel fascicolo aziendale fa gravare sul venditore le seguenti responsabilità:

- a) di aver delegato gli stessi ad agire sull'applicativo UMA in nome e per conto del venditore che, ai fini della corretta gestione della cessione del carburante agricolo, rimane responsabile in quanto delegante;
- b) di aver adeguatamente informato e formato gli stessi in merito alla legale e corretta modalità di utilizzo dell'applicativo UMA;

- c) di mantenere aggiornati gli stessi, in modo puntuale, all'occorrenza delle innovazioni apportate al procedimento UMA da parte delle pubbliche Autorità competenti;
- d) di autorizzare gli stessi ad agire sull'applicativo UMA, nei limiti di pertinenza e non eccedenza, con riferimento agli obblighi di tutela della riservatezza circa i dati, personali e aziendali, reperibili nell'applicativo UMA.

### 3) Soggetti coinvolti: poteri e limiti.

- a) **venditore**: è il soggetto abilitato alla costituzione del fascicolo del punto di prelevamento. Le altre attività di gestione del fascicolo possono essere da lui delegate, con idonea scrittura resa con le formalità di legge, a persona di fiducia, purché diversa da un operatore.
- b) **delegato del venditore**: è il soggetto che, avendo accettato la delega da parte del venditore, agisce in nome e per suo conto nella gestione del fascicolo del punto di prelevamento. Non può costituire il fascicolo del punto di prelevamento, se non per delega ricevuta dal venditore, e non può essere un operatore.
- c) **Responsabile punto di prelevamento (RPP)** : soggetto individuato dal venditore a cui è affidata la gestione del fascicolo aziendale limitatamente ai dati anagrafici del punto di prelevamento e agli operatori . La sua designazione è facoltativa. Può assumere le funzioni di operatore
- d) **operatore**: è il soggetto, informato e formato che è abilitato ad agire (consultare, imputare dati, estrarre dati, conservare dati, rettificare dati, ecc...) nell'applicativo UMA per le funzionalità connesse alla vendita/consegna del carburante agricolo all'utilizzatore finale. Uno stesso operatore può essere inserito nei fascicoli di più punti di prelevamento dello stesso venditore. Inoltre, nel rispetto delle disposizioni giuslavoristiche e dei contratti di lavoro/collaborazione, uno stesso operatore può accettare più di un incarico da venditori diversi purché, con ciascuno di essi, si sia provveduto secondo quanto indicato nel punto 2), lettere a), b), c) e d)

Ciascun fascicolo aziendale deve obbligatoriamente riportare l'indicazione:

- del venditore (rappresentante legale o titolare del distributore) e le informazioni ad esso associate;
- degli operatori incaricati di cui alla lettera d).e le informazioni a essi associate;
- del RPP e relative informazioni associate, qualora il venditore abbia provveduto alla sua nomina;
- del delegato del venditore, e relative informazioni associate, qualora quest'ultimo abbia provveduto a tale delega;
- il codice accisa/ditta.

### 4) Trattamento dei dati personali.

L'inclusione nel fascicolo informativo di un operatore non deve essere effettuata senza la preventiva formazione dello stesso circa i contenuti del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in acronimo: GDPR).

Le strutture della Regione Piemonte utilizzeranno i dati raccolti, presenti nei fascicoli informativi, secondo quanto previsto nel GDPR, rispettando i principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità per cui vengono raccolti e solo nell'ambito dei procedimenti derivanti dall'applicazione del D.M. n. 454/2001.